

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1602-B.}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ALESSANDRINI, COLOMBO VITTORINO, BUTTE'

**APPROVATA DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 6 marzo 1968

**MODIFICATA DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 9 marzo 1968 (stampato n. 2866)

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 9 marzo 1968*

TESTO

APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Esenzione dall'imposta sul consumo di cui al testo unico sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, dei materiali adibiti per la costruzione o la riparazione di edifici di culto aperti al pubblico e loro pertinenze.

ARTICOLO UNICO.

I materiali impiegati per la costruzione, riparazione e manutenzione degli edifici di culto aperti al pubblico, loro pertinenze ad uso del ministero pastorale, canoniche od abitazioni annesse destinate ai ministri di culto delle diverse confessioni religiose, sono esenti dalla imposta sul consumo di cui agli articoli 39 e 98 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

TESTO

APPROVATO DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Esenzione dall'imposta sul consumo di cui al testo unico sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, dei materiali adibiti per la costruzione o la riparazione di edifici di culto aperti al pubblico.

ARTICOLO UNICO.

I materiali impiegati per la costruzione, riparazione e manutenzione degli edifici di culto aperti al pubblico, delle diverse confessioni religiose, sono esenti dall'imposta sul consumo di cui agli articoli 39 e 98 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.